

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 10-7

Progetto di Legge

Codice dei Beni Culturali, Architettonici e del Paesaggio

Signori Consiglieri,

La legge 10 giugno 1919 ha segnato un'epoca nella Repubblica di San Marino. Pochi, semplici articoli hanno consentito di salvaguardare una serie di opere mobili e immobili che rischiavano di perdersi nell'oblio. Ricordiamo i casi più eclatanti quali l'abbattimento della Pieve romanica le cui fondamenta precedevano l'anno mille, la casa del Comune che per 500 anni ha ospitato le istituzioni sammarinesi demolita per fare spazio all'attuale Palazzo Pubblico inaugurato recentemente nel 1894. Ma anche alcune rilevanze paesaggistiche hanno subito modificazioni sostanziali, così come si è determinato un vero processo di spoliazione dei beni mobili, fra tutti il tesoro della principessa gota di Domagnano.

Quella legge ha assunto il ruolo di freno efficace per riuscire a contenere questa spoliazione e ulteriori leggi di tutela sono quindi intervenute per impedire modificazioni sostanziali dei beni culturali del piccolo Stato che fonda le radici sulla tradizione rurale e sulla città fortificata.

Rappresenta un dovere civico oggi aggiornare la legislazione affinché i beni culturali vengano riconosciuti e quindi tutelati, ma anche valorizzati.

In tale ottica il governo sta procedendo verso tre specifiche direttrici affinché la conservazione possa contare su uno strumento efficace capace di agire attraverso norme cogenti, che consentano un'azione di verifica e controllo sul patrimonio che abbiamo il dovere di conservare per le future generazioni, ma anche di farlo conoscere valorizzandolo.

In questa dimensione il Codice dei Beni Culturali, Architettonici e del Paesaggio identifica i beni mobili e immobili aventi valore culturale, ne fissa le modalità di tutela e di eventuale utilizzo, ne individua una parte definendoli di interesse nazionale, sottraendoli di fatto alla possibilità di essere modificati o alienati.

La seconda direttrice verrà quindi definita attraverso una legge, richiamata dall'art.62 del Codice, che regolamenterà la produzione, la circolazione e il commercio dei beni culturali mobili col fine di promuovere un'attività economica particolarmente interessante, quella delle opere di antichità e d'arte, con ricadute sul territorio anche in termini di promozione della cultura.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

T +378 (0549) 885595

Contrada Omerelli, 23 47890 San Marino segreteria, istruzione @gov.sm - www.istruzioneecoltura.sm



Infine l'intervento si completerà con la definizione di accordi specifici con le autorità di altri Paesi, affinché l'importazione e l'esportazione delle opere possa avvenire nella massima trasparenza e con il pieno consenso delle parti in causa.

Tornando al Codice, una volta definiti i beni di cui si sta parlando e valutato come alcuni di questi, nonostante in altri Paesi non abbiano un valore significativo, possano invece assumerlo in Repubblica perchè legati alla storia e alla tradizione, inserendoli fra quelli di interesse nazionale, vengono definite le procedure di assegnazione del valore culturale che richiamano l'azione dell'Autorità dei beni culturali fino a coinvolgere, nei casi di dichiarazione dell'interesse nazionale, anche il Consiglio Grande e Generale.

Tale azione viene esplicitata sia sui beni culturali in quanto beni mobili e immobili, ma anche sui complessi paesaggistici e monumentali che configurano il profilo storico della Repubblica.

Compito complesso che viene affidato alla Autorità nominata dal Consiglio Grande e Generale composta da membri scelti fra riconosciute professionalità nel campo della storia, dell'architettura e del paesaggio, dell'archeologia, dell'arte e del restauro, nonchè conoscitori delle peculiarità storico identitarie sammarinesi.

Le competenze sono molteplici e vanno dall'espressione di pareri fino a quelle prettamente autorizzative, passando per l'elaborazione di percorsi che favoriscano la crescita di una cultura di conservazione e valorizazione del patrimonio. Compiti estesi che per essere svolti potranno avvalersi del supporto tecnico di esperti consulenti, quando necessario, e dell'apparato amministrativo degli Istituti Culturali, che per le funzioni relative al paesaggio e ai beni immobili, potrà avvalersi di un'apposita figura professionale.

Ogni intervento operativo sui beni di valore culturale potrà essere svolto solo da professionisti con specifiche competenze nei settori dell'intervento necessario. In particolare ci si riferirà agli architetti quando saranno necessari interventi sui beni immobili, e solo chi abbia acquisito specifiche competenze sarà autorizzato ad effettuare opere edili su beni architettonici.

A tal fine viene anche definita la qualità degli interventi sia che si tratti di conservazione, di prevenzione o di manutenzione e di restauro.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

T +378 (0549) 885595 F +378 (0549) 882301

Jud 1.



La tutela del bene immobile e del paesaggio, quando questo assume valore culturale, ne impedisce la distruzione, il deterioramento e il danneggiamento, o l'uso non compatibile con il carattere storico e culturale.

Viene precisamente definita la tutela del ciglio del Monte Titano vietando nuove costruzioni.

Sugli altri beni l'intervento è possibile solo dietro apposita autorizzazione, mentre resta vietato smembrare archivi e raccolte librarie pubblici o privati.

Gli interventi possono invece essere eseguiti, previa autorizzazione dell'Autorità, in caso di lavori edili, ogni tipo di restauro, lo spostamento di archivi, lo smembramento di collezioni, il trasferimento di proprietà di complessi organici di documentazione e di opere di antichità e d'arte.

L'Autorità ha il potere di prescrivere interventi di tutefa e conservazione dei beni sia al settore pubblico che ai privati proprietari. A tal fine si fa carico della progettazione dell'intervento e può delegarlo, in caso di inadempienza, all'AASPL rivalendosi poi sul legittimo proprietario.

Lo Stato avrà il pieno diritto di eseguire scavi archeologici in ogni parte del territorio e al proprietario del fondo, nel caso di ritrovamenti, verrà riconosciuto un controvalore pari ad un quarto di quanto rinvenuto, ma i reperti apparterranno tassativamente allo Stato. Nel caso l'area sia considerata di alta rilevanza culturale lo Stato, secondo le norme vigenti, può anche procedere all'esproprio. In ogni caso gli oggetti di scavo appartengono allo Stato e il loro ritrovamento fortuito ne prevede la consegna nel termine tassativo delle 48 ore.

Un'attenzione specifica questa dei beni archeologici, che parte dall'esperienza accumulata in particolare dal 1980 quando sono stati avviati sondaggi su larga scala del patrimonio archeologico e che già gode di un regime di tutela che si completa ora con le specifiche attribuzioni all'Autorità.

Una sezione particolarmente complessa, che si compenetra con la legge "Disciplina della gestione delle opere d'arte nella Repubblica di San Marino" mirante a regolamentare i trasferimenti ad ogni titolo dei beni culturali, è dedicata dal Codice alle possibilità di alienazione dei beni o di loro uscita temporanea dal territorio.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli. 23 47890 San Marino segreteria, istruzione @ gov.sm - www.istruzioneccultura.sm T+378 (0549) 885595 F+378 (0549) 882301

Ju ti



Dichiarata l'inalienabilità dei beni di valore culturale appartenenti allo Stato si consente, salvo decisione del Consiglio Grande e Generale, di poterne proporre la cessione escludendo però categoricamente quei beni su cui gravi l'interesse nazionale.

Le cessioni a qualsiasi titolo devono comunque essere autorizzate dall'Autorità la quale può proporre l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'Eccellentissima Camera.

Viene quindi anche regolamentata l'uscita dei beni culturali dal territorio della Repubblica, sempre assoggettata al parere dell'Autorità.

Il Codice definisce con precisione quali siano i luoghi e gli istituti deputati alla cultura e ne finalizza gli obiettivi assicurandone una fruizione aperta e disponibile al pubblico anche attraverso la promozione di attività di didattica, ricerca, di divulgazione e intrattenimento, estendendo, quando possibile, tale opportunità anche per quei beni di proprietà privata di riconosciuto valore culturale.

A tal fine le opere di conservazione e restauro potranno beneficiare di sostegno da parte di soggetti privati. Speciali convenzioni possono essere sottoscritte fra Stato ed Enti privati per le finalità di finanziamento di particolari interventi non trascurando la norma che prevede il raddoppio della deducibilità della cifra investita per interventi definiti attraverso il Regolamento 'Pro Cultura'.

Il Codice, anche per le finalità di controllo relative ai beni culturali che deriveranno dall'adozione della legge "Disciplina della gestione delle opere d'arte nella Repubblica di San Marino", istituisce presso la Gendarmeria il Nucleo Specializzato Beni Culturali con funzioni di controllo e vigilanza, di ispezione e di raccordo con i corpi di tutela delle opere d'arte previsti dagli ordinamenti di altri Stati nel rispetto delle convenzioni internazionali, bilaterali e multilaterali.

Nutrita la sezione delle sanzioni amministrative e penali previste sia per interventi non autorizzati su beni immobili, sia modificativi del paesaggio quando questi ha assunto valore culturale, sia sulle procedure di possesso e trasferimento delle opere e degli oggetti di antiquariato ed arte.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

T +378 (0549) 885595 F +378 (0549) 882301 Je / Fi



Signori Consiglieri,

il Codice dei Beni Culturali rappresenta una complesso di norme che riuniscono in un unico testo una serie di prassi ormai consolidate, ma è anche capace di dare il giusto peso all'azione dell'Autorità di garanzia della tutela del patrimonio culturale, affinchè questo possa essere salvagurdato per le future generazioni ed anche ampliato e valorizzato.

Oggetti d'arte e di antiquariato, libri, documenti, stampe, manufatti, immobili, complessi architettonici, monumenti e ora anche i rilievi paesaggistici che danno identità alla Repubblica, sono beni preziosi che vanno tutelati al di sopra degli interessi che, disponendone impropriamente, potrebbero comprometterne la natura.

Il patrimonio culturale non appartiene alle generazioni attuali, ma deve essere messo a disposizione di chi in futuro vivrà in Repubblica e potrà riconoscere a chi è vissuto nel passato il merito di avere non solo conservato, ma accresciuto le bellezze e le ricchezze vere che costituiscono l'identità del Piccolo Stato.

Per questo motivo Vi chiedo di accogliere favorevolmente i principi cardine di questa normativa e nel corso del processo legislativo di contribuire a migliorarla affinchè le norme di tutela del patrimonio culturale possano essere efficaci nel tempo.

Il Segretario di Stato Istruzione e Cultura

(Giuseppé Maria Morganti)

Repubblica San Marino, 9 luglio 2016